
TRIBUNALE DI TRANI

Ricorso ex art. 68 CCII e successive modifiche

Procedura della ristrutturazione dei debiti consumatore.

Ricorrente: Sig. DE CANDIA LEONARDO

Advisor: dott.ssa Maria Beatrice De Candia



La sottoscritta De Candia Maria Beatrice, nata a Bari (BA) il 10/05/1965, C.F. DCNMBT65E50A662R, dottore commercialista iscritto all'Odcec di Trani al n. 592/A, con studio professionale a Molfetta (BA) in Via Col. F.sco Regina n. 48, pec: mariabeatricedecandia@odcetrani.it qualità di advisor di **de Candia Leonardo**, nato a Molfetta (BA) il 13/10/1965 ed ivi residente in Via Rosa Luxemburg n. 11, C.F. DCNLRD65R13F284K,

PREMESSO

- a) Che il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, qualificata come una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
- b) a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni in essere e il patrimonio prontamente liquidabile, il ricorrente a mezzo della scrivente, in data 25/11/2024 rivolgeva istanza per la nomina del Gestore della Crisi da sovraindebitamento ai fini dell'accesso alla procedura della **RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**, art. 67 D.L. 12/1/2019, n. 14 e succ. modif., CCII, all'Organismo di Composizione della Crisi denominato "OCC di TRANI";
- c) alla data del 25/11/2024 presenta una complessiva posizione debitoria di €. 85.444,93 di cui:
 - €. 80.700,93 maturati nei confronti dei creditori chirografari soggetti al piano di ristrutturazione;
 - €. 2.840,80 maturati nei confronti dei creditori in prededuzione per gli onorari relativi alla pratica di sovraindebitamento e le spese;
 - € 1.903,20 in privilegio il compenso per l'advisor .

REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ARTICOLO 67 e ss. dl 12 gennaio 2019, n. 14 e succ. modif. CCII

La competenza territoriale.

In via preliminare si evidenzia che il ricorrente risiede in Molfetta (BA) e quindi il Tribunale di competenza è quello di Trani.

Studio in Molfetta alla Via Col. F.sco Regina n. 48 – Cod. Fisc. DCNMBT65E50A662R – Part. IVA 05121410723 pec: mariabeatricedecandia@odcetrani.it



Presupposti di carattere soggettivo, ex art. 69 dl 12 gennaio 2019, n. 14 e succ. modif. CCII

Il ricorrente non si trova in alcuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura della ristrutturazione dei debiti del consumatore ed in particolare:

- non è soggetto a procedure concorsuali ed è privo dei requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione alle procedure concorsuali
 - in quanto non esercita e non ha mai esercitato alcuna attività imprenditoriale
 - i debiti accumulati hanno natura "consumeristica" riguardando la sfera personale e sono maturati esclusivamente nei confronti di operatori finanziari istituzionali: banche e "finanziarie";
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e non ha mai beneficiato dell'esdebitazione;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- ha fornito al gestore la documentazione atta alla ricostruzione della situazione patrimoniale ed economico – finanziaria del proprio nucleo familiare composto dal ricorrente e da sua madre, come attestato dal gestore della crisi;
- non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni e quindi non ha commesso atti in frode ai creditori, come attestato dall'OCC di Trani;
- I creditori non hanno impugnato alcun atto semplicemente perchè non sono stati compiuti atti di dismissione di alcun genere, come attestato dall'OCC di Trani.

Presupposti di carattere oggettivo - il sovraindebitamento.

La situazione di evidente sovraindebitamento è dimostrata dalle seguenti circostanze:

- A. Avendo come unica fonte di entrata, il reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato, continuando a pagare le rate di prestiti assunti per esigenze personali anzi soprattutto familiari non è più in grado di fare fronte alle rate dei prestiti ottenuti dalle società finanziarie;
- B. Il proprio patrimonio è costituito unicamente dalla quota del 16,67% dell'abitazione principale che divide con la madre vedova; in caso di esecuzione forzata, le risorse finanziarie ottenibili non sarebbero sufficienti.

Visto che



- il piano proposto è quindi **ammissibile**, sotto il **profilo soggettivo**.”
- il ricorrente:
 - versa in uno stato di *sovraindebitamento*;
 - non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti *non svolge e non ha mai svolto alcuna attività imprenditoriale*;
 - non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
 - non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni;
- il nucleo familiare del ricorrente, attualmente divorziato vive con la madre, è così composto:
 - de Candia Leonardo, C.F. DCNLRD65R13F284K;
 - 
- le cause del sovraindebitamento del ricorrente sono da rintracciare nello sfortunato epilogo della sua vita personale e familiare,
- il ricorrente, ha visto precipitare la sua vita da quando è sopraggiunta la separazione consensuale prima e il divorzio dopo. La sentenza di divorzio ha stabilito che il ricorrente pagasse per il mantenimento dei 3 figli € 600,00 al mese oltre spese saltuarie per tutte le altre necessità accessorie in media per circa € 150,00 mensili. Nella separazione consensuale il giudice stabilì che il ricorrente avrebbe dovuto chiudere tutte le situazioni debitorie insorte durante il matrimonio tra cui un finanziamento ottenuto per l'acquisto dell'autovettura di famiglia stipulato con l'allora Banco di Napoli. Per estinguere quella situazione debitoria ha contratto prestito con Findomestic tramite cessione del quinto e poi visti i tassi notevoli, è passato a IBL Banca che ha effettuato tassi più convenienti. Ha dovuto estinguere attraverso il prestito con Santander, un prestito Compass contratto durante il matrimonio, risultato anche questo notevolmente sfavorevole. Inoltre, nella sentenza di separazione il giudice ha condannato il ricorrente alle spese legali e avendo già tanti pagamenti in corso, ha dovuto ricorrere ad un altro prestito personale sottoscritto presso Intesa San Paolo. Ritrovatosi poi senza auto avendo lasciato alla ex moglie l'auto di famiglia e che gli consentiva di raggiungere il posto di lavoro, essendo dipendente TIM presso ufficio dislocato a Bari, ha acquistato un'auto usata attraverso un finanziamento ottenuto dalla Compass;



- ad oggi il ricorrente, vive con la madre pensionata nell'immobile di cui lo stesso possiede il 16.67%, avuto in successione alla morte del padre, non potendosi permettere il fitto di un'abitazione per se, e per andare a convivere con la madre nel 2018 ha ottenuto un prestito da Intesa San Paolo per ristrutturare una parte della casa e acquistare i mobili per arredare la sua stanza;
- nel marzo del 2024 al ricorrente è stata diagnosticata una grave malattia per cui ha dovuto subire l'asportazione di un rene. Per sopperire a tutte le necessità elencate ha fatto anche lavoretti per passione e supporto economico anche consegnare pizze a domicilio. Però lo stato di salute delicato in cui si trova ora, non gli consente di fare molti sforzi;
- il Tribunale di Napoli Nord, con la pronuncia del 12/11/2022, ha chiarito che *al soggetto sovraindebitato possa riconoscersi quella qualifica (di consumatore) e, a tale scopo, deve farsi riferimento al titolo delle obbligazioni inadempite che hanno determinato il suo squilibrio finanziario, economico e patrimoniale. In tal senso può ritenersi che quel presupposto ricorra laddove quel soggetto: 1) abbia assunto obbligazioni solo per interessi di natura personale; o 2) regoli con il piano **sia debiti inerenti l'attività di impresa o professionale attualmente svolta, sia bisogni di natura personale e familiare**, a condizione però che lo squilibrio sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per soddisfare proprio quest'ultimi bisogni, determinando così un'insolvenza qualificata; oppure 3) **non abbia più la qualità di professionista/imprenditore e ristrutturi con il piano sia debiti inerenti la sua precedente attività, sia debiti derivanti da suoi personali interessi**;*
- i creditori emersi nella fase di ricognizione del passivo sono i seguenti:
 1. **INTESA SAN PAOLO** - Creditore chirografario – prestito personale facile n. 00/59163124 contratto nel 07/02/2018 per € 16.486,00 per rate in scadenza di € **13.947,00**
 2. **IBL BANCA** - Creditore chirografario – Finanziamento n. C539829 contratto nel 1/4/2021 di € 36.000,00 per rate in scadenza di € **27.720,00** (cessione del quinto);
 3. **TIM FIN SANTENDER CONSUMER BANK** - Creditore chirografario - Finanziamento n. 50327084 contratto nel 09/11/2021 di € 35.109,00 per rate in scadenza di € **21.150,00**;



4. **INTESA SAN PAOLO** – Creditore chirografario – prestito personale facile N. 000017108849 di € 5.880,00 contratto nel mese di agosto 2022 per rate in scadenza di **€ 5.050,07**;
5. **DEUTSCHE BANK** - Creditore chirografario - Cambializzazione per saldo esposizione di € 3.154,43 contratta il 01/12/2022 per rate in scadenza di **€ 1.554,00**;
6. **COMPASS BANK** - Creditore chirografario - Finanziamento n. 27845429 per € 7.472,63 contratto in data 25/5/2023 per rate in scadenza di **€ 4.230,44**;
7. **COMPASS BANK** - Creditore chirografario - Carta di credito n. 416365.....5937 per fido di **€ 3.000,00**;
8. **INTESA SAN PAOLO** – Creditore chirografario – fido su c/c n. 1000/00001315 di **€ 2.582,00**;
9. **Agenzia Entrate - Agenzia Riscossione** (pec pug.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it) per le cartelle di pagamento:
01420190020564067 (Regione Puglia – bollo auto) per € 333,90;
01420190035389378 (Regione Puglia – bollo auto) per € 315,23;
01420200022751873 (Regione Puglia – bollo auto) per € 315,23;
01420210010743132 (Regione Puglia – bollo auto) per € 315,23;
01420220007371760 (Regione Puglia – bollo auto) per € 488,05;
01420230018303182 (Regione Puglia – bollo auto) per € 315,23;

- che il totale del passivo ammonta dunque ad **€ 80.700,93 oltre quanto dovuto all'OCC**;
- che il **100%** della massa debitoria si riferisce a debiti di **natura personale/familiare**;
- che l'attivo del ricorrente è così composto:
 - quota pari al 16.67% dell'appartamento in via Rosa Luxemburg n. 1 in Molfetta (Ba) iscritto in Catasto al Foglio 17 Part. 483 sub 13, cat. A/3, classe 5, 5 vani.
L'appartamento, in cui il ricorrente risiede con la madre vedova.
 - conto corrente aperto presso Intesa San Paolo con un saldo al 25/11/2024 di **€ - 2.580,83**.
 - come risultante dal P.R.A., il ricorrente è proprietario di un'autovettura Citroen C4 Picasso, targata EM855FF, immatricolata nell'anno 2012 dal valore irrisorio.



- che il reddito netto del ricorrente negli ultimi tre anni è stato quello di un semplice dipendente considerando anche la pensione sociale della mamma convivente:
 - **Anno 2021:** € 32.035,00
 - **Anno 2022:** € 34.532,00
 - **Anno 2023:** € 34.692,00
- che la famiglia del ricorrente, per il suo mantenimento, necessita delle seguenti somme:

fabbisogni finanziari ordinari famiglia de Candia Leonardo	importo mensile
spese alimentari	€ 400,00
spese igiene casa e persona	€ 100,00
spese abbigliamento	€ 200,00
Spese condominiali	€ 20,00
spese di riscaldamento	€ 10,00
spese energia elettrica	€ 25,00
spese telefoniche	€ 10,00
spese consumo acqua	€ 10,00
TARI	€ 15,00
spese sanitarie	€ 150,00
spese gestione autovettura	€ 250,00
totale A	€ 1.190,00
fabbisogni finanziari da sentenza di divorzio	
assegno di mantenimento n° 3 figli	€ 600,00
assegno per spese straordinarie a carico del 30%	€ 150,00
totale B	€ 750,00
totale dei fabbisogni finanziari famiglia de Candia Leonardo	€1.940,00

- che il ricorrente, al fine di porre rimedio alla sua situazione di sovraindebitamento, intende offrire ai creditori a fronte di una disponibilità reddituale mensilizzata come anche rilevato dal gestore nominato dall'OCC di circa **€ 2.590,00**, la somma di **€ 400,00** mensili, considerato che le spese di sostentamento ammontano complessivamente ad **€ 1.940,00** (come riportato in tabella). Con le variabili legate alla sua situazione familiare e anche di salute non gli consentirebbero di mettere a disposizioni somme più elevate;
- le somme schematizzate nella seguente tabella che riporta il credito vantato dai singoli creditori, opposto alla soddisfazione in percentuale ed in valore assoluto, mostra quanto gli stessi otterrebbero con l'omologazione della presente procedura:



BUDGET FINANZIARIO del Piano del consumatore proposto dal sig. de Candia Leonardo								
BUDGET FINANZIARIO annuale del piano di ristrutturazione								
mensilità	quota retribuzione	finanza esterna	totale	pagamento OCC e spese	spese in privilegio advisor	Agenzia riscossione	utilizzo per pagamento creditori chirografari 22,83%	totale
1° anno > l'omologa	4.800,00 €		4.800,00 €	2.840,80 €	1.903,80 €	55,40 €		4.800,00 €
2° anno > l'omologa	4.800,00 €		4.800,00 €			1.106,80 €	3.693,20 €	4.800,00 €
3° anno > l'omologa	4.800,00 €		4.800,00 €				4.800,00 €	4.800,00 €
4° anno > l'omologa	4.800,00 €		4.800,00 €				4.800,00 €	4.800,00 €
5° anno > l'omologa	4.800,00 €		4.800,00 €				4.800,00 €	4.800,00 €
	24.000,00 €	- €	24.000,00 €	2.840,80 €	1.903,80 €	1.162,20 €	18.093,20 €	24.000,00 €

- che all'Occ di Trani è stata versata la somma di € 294 per il deposito della domanda;
- che la falcidia proposta ai creditori chirografari tiene conto dei criteri dettati dall'art. 67 c. 4 del d.lgs. 14/2019 allorquando viene offerta una cifra non inferiore a quella realizzabile in sede liquidazione del patrimonio tenuto conto di un **numero medio di tentativi d'asta di 2,4** (Fonte. Banca d'Italia - Paper: *Le procedure esecutive immobiliari: il funzionamento e gli effetti delle recenti riforme* - pag. 15).

Come si evince dalla tabella:

PIANO di liquidazione del patrimonio de Candia Leonardo		
ATTIVO DEL PIANO DI LIQUIDAZIONE		
<u>Risorse derivanti dalla liquidazione dell'immobile di proprietà</u>		
valore periziato dell'immobile	€ 162.380,00	
prima riduzione per tentativo di vendita competitiva - 25%	€ 121.785,00	
seconda riduzione per tentativo di vendita competitiva - 25%	€ 91.338,75	
spese per la vendita competitiva	€ 5.000,00	
totale risorse da vendita dell'immobile al terzo tentativo		€ 86.338,75
quota possesso del ricorrente de Candia Leonardo	16,67%	€ 14.392,67
<u>Risorse derivanti dalla liquidazione DI BENI MOBILI</u>		
vendita autovettura		€ 3.000,00
totale risorse vendita patrimonio mobiliare		€ 17.392,67

IL COMPORTAMENTO DEGLI ENTI FINANZIATORI CON RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DEL DEBITORE – INAMMISSIBILITA' DELLE EVENTUALI OPPOSIZIONI.

Studio in Molfetta alla Via Col. F.sco Regina n. 48 – Cod. Fisc. DCNMBT65E50A662R – Part. IVA 05121410723 pec: mariabeatricedecandia@odcetrani.it

Il gestore della crisi, nella sua relazione, ha chiaramente indicato che i soggetti finanziatori, al fine della concessione del finanziamento, non ha tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Circostanza pienamente confermata dall'OCC nella relazione particolareggiata.

A tal proposito l'art. 68 del dl 12 gennaio 2019, n. 14 e succ. modif. dl 17/6/2022, n. 83: " si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE di cui al DPCM del 5/12/2013, n. 159.

Il quadro normativo relativo alla valutazione del comportamento dei creditori e al conseguente divieto di opposizione è di seguito sintetizzato.

Come noto, da un canto, il novellato art. 9, comma 3 bis, L. 3/2012, come modificato dalla L. 176/2020, non prevede più che la relazione del Gestore della crisi debba contenere una comparazione tra le condizioni di soddisfacimento dei creditori previste dal ricorrente nel piano e l'ipotesi di soddisfacimento dei medesimi nell'alternativa liquidatoria ("Va osservato tuttavia che, con gli emendamenti introdotti dalla L. 176/2020, è stato eliminato il riferimento alla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, così come precedentemente disposta ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis L.3/2012", Tribunale di Benevento, 26.01.2021, in <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24851.pdf>).

D'altro canto, la previsione di cui all'art. 12 bis, comma 4, L. 3/2012 prevede che, nel caso di contestazione della convenienza del piano, il giudice può omologarlo solo ove ritenga che il credito possa essere soddisfatto dalla esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria del patrimonio del debitore.

A sua volta, l'art. 12 bis, comma 3 bis, L. 3/2012 è perentorio nello stabilire che:
"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), non può presentare opposizione o reclamo in sede di



omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.

Il grado di diligenza richiesto alla banca, nella valutazione delle condizioni economiche del debitore, è particolarmente rigoroso in considerazione della professionalità che è legittimo pretendere da chi gestisce la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito.

L'art. 124 – bis del TUB, letto in combinato disposto con il modificato art. 12 bis L. 3/12, pone a carico del finanziatore l'onere di vagliare, prima della conclusione del contratto, il cd merito creditizio del consumatore, non potendo successivamente e, dunque, in caso di inadempimento del debitore, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava quest'ultimo al momento della stipula del contratto di finanziamento.

Pertanto nella fase diretta alla concessione del finanziamento è prevista “**ope legis**” la **necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario** che, sulla scorta delle informazioni di cui può e deve disporre, ha il potere decisionale, **esclusivo e discrezionale**, di concedere il finanziamento al consumatore.

Esiste, peraltro, una chiara tendenza normativa a **sanzionare il comportamento del finanziatore** che abbia agito in violazione del merito creditizio, di cui si trova forte espressione nel nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, nelle norme che non consentono all'incauto finanziatore di proporre opposizione all'omologa e, successivamente, reclamo contro l'omologa del piano. (cfr. artt. 68, co.3, e 69, co. 2,) o dell'accordo (artt. 76, co.3 e 80, co.4), qualora i motivi dell'opposizione o del reclamo riguardino proprio la meritevolezza del debitore finanziato.

Spicca, sia con riferimento all'accordo che al piano la previsione innovativa della figura del “creditore processualmente sanzionato”.

Al soggetto attivo del rapporto obbligatorio che abbia colpevolmente determinato e/o aggravato la situazione di sovraindebitamento della sua controparte se del caso anche **omettendo, quale finanziatore, di verificare adeguatamente il merito creditizio del finanziato**, sono indirizzate **sanzioni processuali**: egli infatti non può presentare osservazioni al piano, né reclamo avverso l'omologazione, né fare valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi. Tutti questi operatori istituzionali hanno commesso **evidenti VIOLAZIONI del merito creditizio** del sig. de Candia, perché altrimenti non avrebbero **MAI DOVUTO CONCEDERE** finanziamenti **perchè i prestiti non erano ormai più palesemente commisurati alle capacità restitutorie del soggetto finanziato**, valutate alla data di erogazione in quanto la sommatoria delle rate mensili da pagare assorbiva quasi completamente l'unica fonte di reddito dell'indebitato.



LA SOSTENIBILITÀ E FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA.

Il gestore della crisi ha concluso la propria relazione attestando:

- a) la completezza della documentazione esibita dal ricorrente e la veridicità degli stessi;
- b) la fattibilità e sostenibilità della proposta del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore con riferimento alla capacità di risparmio e della durata del piano;
- c) la regolarità del pagamento dei pagamenti effettuati fino ad oggi;
- d) la non valutazione del merito creditizio da parte dei soggetti finanziatori oggetto di ristrutturazione.

Tutto ciò premesso,

facendo proprie le considerazioni svolte dal Gestore della Crisi nella Relazione Particolareggiata, il ricorrente rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato come sopra,

CHIEDE

All'III.mo Tribunale adito, Voglia ex art. 70, dl 12 gennaio 2019, n. 14 e succ. modif. dl 17/6/2022, n. 83,

in via preliminare:

- Accertare e dichiarare che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta soddisfa i requisiti di legge;
- Accertare e dichiarare che nessun atto è stato posto in essere in frode ai creditori;

in via principale,

- Previa emissione del decreto di fissazione dell'udienza provvedere all'omologa del piano di ristrutturazione proposto che prevede anche la falcidia e la ristrutturazione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio;
- Dichiarare inammissibili le eventuali opposizioni dei creditori "finanziatori", non consentendo l'ingresso nel procedimento delle eventuali opposizioni, in quanto colpevoli di avere aggravato la situazione debitoria e di non avere valutato il merito creditizio.
- Il riconoscimento degli onorati preconcordati con l'OCC e l'autorizzazione al pagamento di acconti all'OCC come indicato nel preventivo sottoscritto dal debitore.



Con riserva di ulteriore produzione documentale ovvero una sua integrazione ove necessario nel corso della procedura.

Con osservanza

Molfetta, 20 marzo 2025

dott.ssa Maria Beatrice De Candia

Allegati:

1. Relazione gestore particolareggiata gestore OCC avv. De Pinto;
2. All. 1 – Conferimento incarico;
3. All. 2 – Verbale audizione;
4. All. 3 - visura CCIAA per soggetto;
5. All. 4 – certificazione accoglimento rateizzazione;
6. All. 5 – Certificazione debito ADE;
7. All. 6 – Certificazione debito AER;
8. All. 7 – Certificazione debito Comune di Molfetta;
9. All. 8 – Certificazione città metropolitana;
10. All. 9 - Visura Banca d'Italia;
11. All. 10 – CRIF;
12. All. 11 – Certificato di residenza;
13. All. 12 – sentenza di separazione;
14. All. 13 – Tributi;
15. All. 14 – spese energia elettrica;
16. All. 15 – spese gas;
17. All. 16 – Spese telefoniche;
18. All. 17 – 
19. All. 18 – Lettera incarico advisor;
20. All. 19 – Lettera datore di lavoro;
21. All. 20 – busta paga;
22. All. 21 – 730 de Candia;
23. All. 22 – Ispezione ipotecaria;
24. All. 23 – Perizia immobile;
25. All. 24 – Visura PRA;
26. All. 25 – da 1 a 4 Conti correnti 2021-2022-2023-2024;
27. All. 26 – Visura protesti;
28. All. 27 – Stato di famiglia;
29. All. 28 – Relazione advisor;
30. All. 29 – Copia documento de Candia;
31. Certificazione carichi pendenti.



Avv. Giuseppina Marta de Pinto

Piazza Effrem n. 11 – 70056 Molfetta
giuseppinamarta.depinto@pec.ordineavvocatitrani.it
avv.gdepinto@gmail.com

TRIBUNALE DI TRANI

Ristrutturazione dei debiti del Consumatore

**RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI SUL PIANO DI
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ARTT.
67 E 68 CCII FORMULATO DAL SIG. DE CANDIA LEONARDO**

Procedimento n. 64/2024 OCC di Trani

Ricorrente: *Sig. De Candia Leonardo, assistito dalla
Dott.ssa Maria Beatrice De Candia (advisor)*

Gestore della Crisi: **Avv. Giuseppina Marta de Pinto**

La sottoscritta Avv. Giuseppina Marta de Pinto, con studio in Molfetta alla Piazza Effrem n. 11, del Foro di Trani, PEC giuseppinamarta.depinto@pec.ordineavvocatitrani.it,

premesso che:

- la scrivente era nominata Gestore della Crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento di Trani (all. 1) in relazione all'istanza per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 s.s., CCII alla quale è stato assegnato il n. 64 /2024 depositata dal Sig. **De Candia Leonardo**, nato a Molfetta il 13.10.1965 (C.F.:DCNLRD65R13F284K) e ivi residente alla Via R. Luxemburg n. 11;
- in data 13.12.2024 la sottoscritta professionista accettava l'incarico, verificato
- che l'istante risulta versare in stato di sovraindebitamento come previsto dalla normativa vigente, in quanto si trova *“in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* e va inquadrato nella definizione di consumatore, ossia *“debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”*;
- che la prima valutazione da effettuarsi riguarda l'istituto giuridico idoneo a comporre la crisi da sovraindebitamento tra quelli previsti dal CCII che, nella fattispecie, si individua nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e tanto perché l'indebitamento del Sig. De Candia è rappresentato unicamente da finanziamenti per prestiti personali;
- che l'istante, come dallo stesso dichiarato nella domanda formulata all'OCC, non risulta aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle procedure di ristrutturazione del debito ex art. 69 CCII;
- che l'istante non è stato già esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non ha

determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

- che il Sig. De Candia si è impegnato personalmente, con l'assistenza del suo advisor, a fornire il supporto e la collaborazione necessari alla scrivente per la ricostruzione della sua situazione patrimoniale.

Il sottoscritto gestore della crisi, espone la presente relazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68, comma 2, CCII, indica:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, ai fini della concessione del finanziamento.

Rese tali premesse, si deposita la presente **attestazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e relazione particolareggiata ex artt. 67 e ss. del CCII in vigore**, comprensiva dei seguenti paragrafi:

1. Dichiarazione di terzietà ed indipendenza della professionista nominata;
2. Analisi del Piano di ristrutturazione del debito predisposto dall'istante;
3. Attività del Gestore della Crisi: consultazione delle banche dati;
4. Competenza territoriale;
5. Individuazione dell'istituto giuridico previsto dal CCII inerente al caso specifico;
6. Composizione del nucleo familiare ed individuazione delle spese correnti ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. e, CCII;
7. Verifica del sovraindebitamento e dell'elenco dei creditori;
8. Attivo immobilizzato e patrimonio disponibile - situazione reddituale del debitore;
9. Sintesi della proposta del Piano di Ristrutturazione dei debiti;
10. Durata del piano;
11. Cause di indebitamento - diligenza nell'assumere le decisioni e merito creditizio;

12. Ragioni dell'incapacità ad adempiere;
13. Atti di disposizione degli ultimi cinque anni e solvibilità del ricorrente negli ultimi cinque anni, atti impugnati dai creditori e giudizi pendenti;
14. Sulla proposta e sulla fattibilità del piano;
15. Convenienza rispetto alla liquidazione;
16. Conclusioni ed attestazioni.

1. Dichiarazione di terzietà ed indipendenza della professionista nominata.

La sottoscritta, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, dichiara ed attesta:

- di essere iscritta nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'OCC di Trani;
- che l'OCC di Trani, è stato iscritto al numero progressivo 216 del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 24.09.2014 n. 202;
- di non essere legata al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetta, inabilitata, fallita o è stata condannata ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore;
- di non essere legata al debitore da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza e, in particolare, di non essere legata al debitore o a società controllate dal debitore: i) da un rapporto di lavoro, ii) da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, iii) da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

2. Analisi del Piano di ristrutturazione del debito del Consumatore

predisposto dall'istante.

Il debitore istante, Sig. De Candia Leonardo, nato a Molfetta il 13.10.1965 (C.F.:DCNLRD65R13F284K), con l'ausilio del suo advisor Dott.ssa Maria Beatrice De Candia, ha predisposto una proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata in data 25.11.2024, cui sono state apportate modifiche condivise con l'advisor ed il debitore, che si può riassumere come segue.

Il debitore evidenzia che la causa del suo sovraindebitamento è riconducibile alla ripetuta richiesta di finanziamenti, situazione ulteriormente aggravatasi a causa della sopravvenuta separazione dal coniuge e dalle patologie allo stesso diagnosticate.

Invero, la parte istante ha precisato di essersi separato dal coniuge nel 2017 e, successivamente nel 2018, è sopravvenuto anche il divorzio.

Si precisa che l'accordo in sede di separazione prevedeva che il Sig. De Candia, in aggiunta agli obblighi nei confronti del nucleo familiare, fosse onerato della chiusura di tutte le situazioni debitorie assunte dal nucleo familiare, ovvero un finanziamento per l'acquisto dell'auto familiare ed altro finanziamento richiesto Compass, mentre gli accordi raggiunti in sede di divorzio prevedono che il Sig. De Candia corrisponda mensilmente per il mantenimento dei tre figli non economicamente autosufficienti € 600,00 mensili, oltre alle spese straordinarie nella misura di € 150,00 circa mensili. Per estinguere la debitoria contratta con l'istituto Banco di Napoli per l'acquisto dell'autovettura, il debitore richiedeva un prestito Findomestic con cessione del quinto, poi trasferito a IBL Banca che effettuava tassi più convenienti.

Sempre in conseguenza della separazione, il Sig. De Candia ha dovuto estinguere il prestito Compass, reperendo i fondi con un nuovo finanziamento ricevuto dall'istituto Santander.

In altre parole, per estinguere i prestiti contratti dal nucleo familiare durante il matrimonio, il Sig. De Candia ha richiesto altri finanziamenti.

Ad aggravare ancor di più la posizione del debitore, si legge nell'istanza, vi sono stati i pagamenti delle spese legali cui è stato condannato nel giudizio di separazione, per far fronte ai quali ha dovuto contrarre un altro prestito presso l'istituto Intesa San Paolo.

Ancora, giacchè l'auto è stata assegnata alla ex moglie, il Sig. De Candia, per far fronte agli impegni lavorativi ed al raggiungimento del posto di lavoro in Bari, ha dovuto acquistare un'altra autovettura, usata, reperendo il denaro necessario attraverso altro finanziamento con l'istituto Compass. In definitiva, il Sig. De Candia si ritrova a dover far fronte ai finanziamenti contratti per le sopravvenienze dovute alla separazione ed al mantenimento dei suoi tre figli.

A ciò deve aggiungersi che al Sig. De Candia è stata recentemente diagnosticata una patologia che impone esami diagnostici e spese mediche frequenti, come dallo stesso ampiamente documentate.

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dal debitore, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, CCII ed è corredata di tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione; in particolare:

- a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

L'ammontare complessivo dei debiti in capo al Sig. De Candia, sulla scorta di quanto indicato nella domanda e nella allegata documentazione, è pari ad € 80.700,93, a cui vanno a sommarsi gli importi di € 2.400,00 oltre IVA in prededuzione al 100% per compenso dovuto all'OCC, salvo acconto già versato, i presumibili costi della procedura, ovvero € 206,80 per spese registrazione piano e visure e di € 1.500,00 oltre IVA e 4% oneri previdenziali in privilegio al 100% per compenso dell'advisor che ha assistito il sovraindebitato nella formulazione della proposta.

A fronte di tale massa debitoria, il piano iniziale prevedeva la messa a disposizione del ceto creditorio della somma di € 24.000,00, di cui € 1.900,00 per pagamento OCC, € 22.100,00 per pagamento dei creditori chirografari, mediante suddivisione in ratei mensili per la durata di cinque anni dall'eventuale omologa; pertanto, annualmente, il debitore metterebbe

a disposizione dei creditori la somma di € 4.800,00.

A seguito di confronto con il debitore e l'advisor, nonché integrazione e parziale modifica della proposta, il Sig. De Candia mette a disposizione del ceto creditorio la somma di € 24.000,00, di cui € 2.634,00 per compenso OCC, € 1.903,20 compensi advisor, € 1.162,20 per debitoria Agenzia delle Entrate e Riscossione assistita da privilegio, € 18.300,60 per pagamento dei creditori chirografari.

3. Attività del Gestore della Crisi: consultazione banche dati.

Al fine di espletare l'incarico ricevuto di Gestore della Crisi, la scrivente ha convocato presso il suo studio professionale il Sig. De Candia e l'advisor.

Durante il primo incontro (all. 2) tenutosi in data 13.01.2025, il debitore ha dichiarato di essersi trovato nella situazione di sovraindebitamento per le motivazioni già spiegate nel ricorso, ovvero il cambiamento delle condizioni economiche dovuto alla separazione dal coniuge.

Successivamente, con PEC del 27.01.2025, inviava documentazione integrativa a quella allegata.

La sottoscritta, preliminarmente, ha:

- verificato la qualificazione del ricorrente attraverso un'interrogazione presso la CCIAA di Bari, dalla quale risulta che il sovraindebitato non è mai stato titolare di un'impresa (all. 3);
- preso atto della documentazione probatoria del credito di ciascun creditore (all. 4);
- effettuato le verifiche finalizzate all'esatta quantificazione dei crediti vantati dai creditori pubblici e privati e, più precisamente, con riferimento ai rapporti finanziari, ha fatto accesso alle seguenti banche dati: Agenzia delle Entrate, archivio Centrale Rischi, Crif.

Per i creditori tributari, è stata effettuata via PEC la richiesta di accesso del ricorrente alla procedura di sovraindebitamento e, successivamente, è stata richiesta la certificazione del credito a:

- Agenzia delle Entrate;
- Agenzia delle Entrate e Riscossione;
- Ufficio Tributi del Comune di Molfetta;
- Città Metropolitana di Bari;

- Regione Puglia.

Dalle informazioni fornite dai predetti enti è emerso che:

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato (all. 5) che l'ammontare del debito verso l'Erario è pari a € 0.

L'Agenzia delle Entrate e Riscossione ha dichiarato di essere creditrice nei confronti del ricorrente (all. 6) per tributi vari e accessori di legge delle seguenti somme:

- in privilegio grado 20 art. 2752 c.c. u.c. e n. 20 art. 2778 € 1.024,74
- in privilegio grado 20 artt. 2752 u.c. e 2749 c.c. e n. 20 € 137,46

TOTALE privilegiato	€ 1.162,20
Totale chirografario	€ 314,93
Totale generale	€ 1.477,13

specificando che il credito è così composto:

somme iscritte a ruolo	€ 1.395,31
interessi di mora	€ 33,34
accessori di legge	€ 48,48

L'Ufficio Tributi del Comune di Molfetta ha comunicato che non sussistono debiti a carico (all. 7) del Sig. De Candia.

La **Città Metropolitana di Bari** ha comunicato (all. 8) l'assenza di posizioni debitorie a nome del Sig. De Candia.

Dalla **Banca d'Italia** è emerso (all. 9) che non risultano segnalazioni.

Dalla **CRIF**, aggiornata al 31.10.2024 sono emerse (all. 10) le medesime posizioni debitorie indicate nell'istanza.

Il Gestore ha verificato l'assenza di protesti a carico del Sig. De Candia attraverso la visura presso la CCIAA di Bari.

L'esame delle informazioni acquisite dalla professionista e della documentazione prodotta dal ricorrente, quindi, ha consentito di verificare la completezza e l'attendibilità della situazione patrimoniale, finanziaria e debitoria rappresentata.

4. Competenza territoriale OCC e Tribunale di Trani.

Dalla documentazione prodotta, risulta che il ricorrente risiede (all. 11) nel Comune di Molfetta e, quindi, la competenza a ricevere l'istanza di nomina

del Gestore della Crisi è l'OCC di Trani ed è competente il Tribunale di Trani.

5. Individuazione dell'istituto giuridico previsto dal CCII inerente al caso specifico

La sottoscritta ritiene di condividere l'elaborazione del piano predisposto dal Sig. De Candia secondo l'istituto del piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore previsto dall'art. 67 CCII, come modificato in corso.

Orbene, l'art. 2, lett. e, CCII fornisce una esaustiva definizione di consumatore, individuandolo nella *“persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi II, IV e VI del titolo V del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali”*.

Il Sig. De Candia risponde ai requisiti previsti dal CCII, non avendo svolto attività imprenditoriale e derivando la debitoria da necessità personali.

Tali circostanze, quindi, portano a qualificare il ricorrente nel novero del consumatore e, in quanto tale, la procedura maggiormente rispondente alla esigenza di ripianare la sua situazione economico-finanziaria, risulta essere quella del piano di ristrutturazione dei debiti, trattandosi di un istituto che consente al debitore di stralciare una quota del proprio debito e, al contempo, di condurre una esistenza dignitosa.

Com'è noto, la ratio della ristrutturazione dei debiti del consumatore è riconducibile sia alla peculiarità della figura del consumatore, esposto a possibili fattori di indebitamento passivo conseguenti a sopravvenienze non controllabili dal debitore è imprevedibile sia al reinserimento nel circuito economico dell'obbligato ed alla tutela dei beni primari.

6. Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. e, CCII.

Il Sig. De Candia è nato a Molfetta il 13.10.1965 ed ivi vi risiede unitamente all'anziana madre.

In data 31.07.1997, il Sig. De Candia contraeva matrimonio con il suo ex coniuge, dalla cui unione nascevano i tre figli che, attualmente, hanno l'età di 25, 19 e 14 anni.

La casa coniugale era assegnata alla ex moglie, in quanto unica proprietaria

della stessa e quale collocataria in maniera prevalente dei tre figli, pertanto il Sig. De Candia, attualmente, vive nell'abitazione materna.

Il Sig. de Candia corrisponde mensilmente per la contribuzione al mantenimento dei suoi tre figli la somma di € 600,00 oltre le spese straordinarie nella misura del 30%, così come determinato nella sentenza (all.12) di divorzio e, forfettariamente quantificate dall'istante in € 150,00 mensili.

Su richiesta del Gestore, il ricorrente ha allegato la documentazione comprovante alcuni degli esborsi mensili, ovvero le spese condominiali (all. 13), di energia elettrica (all. 14), del gas (all. 15), telefoniche (all. 16), che, tuttavia, sono di competenza del nucleo familiare, e, pertanto, in quota parte dovrebbero gravare anche sulle disponibilità economiche materne, giacchè la Sig.ra [REDACTED] è percettrice di pensione per € 700,00 al mese (all. 17).

Pertanto, sia sulla scorta di quanto dichiarato nella istanza, sia sulla base della documentazione prodotta all'OCC, le spese mensili occorrenti per il proprio sostentamento ammontano ad € 1.940,00 e sono così determinate, tenendo anche conto della divisione con il genitore convivente:

spese alimentari	€ 400,00
Spese igiene casa e persona	€ 100,00
Abbigliamento	€ 200,00
Spese condominiali	€ 20,00
Spese riscaldamento	€ 10,00
Spese energia elettrica	€ 25,00
Spese telefoniche	€ 10,00
Spese consumo idrico	€ 10,00
TARI	€ 15,00
Spese sanitarie	€ 150,00
Spese autovettura	€ 250,00
Contributo di mantenimento	€ 750,00
TOTALE	€ 1.940,00

Si tenga presente che gran parte del fabbisogno mensile di cui necessita il Sig. De Candia è destinato all'adempimento delle statuizioni previste in sede di divorzio e che, quindi per il suo sostentamento, la quota a disposizione è pari ad € 1.190,00.

Deve, inoltre, tenersi conto che le spese tra debitore e la madre sono state

suddivise in maniera equa, seppur sussista squilibrio tra la capacità reddituale di madre e figlio.

7. Verifica del sovraindebitamento e dell'elenco dei creditori.

Sulla scorta delle risultanze documentali e delle informazioni acquisite dalla scrivente, la posizione debitoria dell'istante risulta la seguente.

CREDITORE	Credito vantato	Note	Natura del credito
Intesa San Paolo - prestito personale 00/59163124	€ 13.947,00		Chirografario
IBL Banca - finanziamento C539829	€ 27.720,00	Cessione del quinto	Chirografario
Tim Fin Santander Consumer Bank - finanziamento 50327084	€ 21.150,00		Chirografario
Intesa San Paolo - prestito personale 000017108849	€ 5.050,07		Chirografario
Deutsche Bank - Cambializzazione per saldo esposizione	€ 1.554,00		Chirografario
Compass Bank - finanziamento 27845429	€ 4.230,44		Chirografario
Compass Bank - fido	€ 3.000,00		Chirografario
Intesa San Paolo - fido	€ 2.582,00		Chirografario
Agenzia delle Entrate e Riscossione	€ 1.162,20 € 314,93		Privilegio Chirografario
TOTALE	€ 80.700,93		

Ai debiti ivi indicati devono essere sommati

1. in prededuzione al 100% il saldo del compenso spettante all'OCC, calcolato ex DM 202/2014 per € 2.928,00, comprensivo di oneri fiscali, al netto degli acconti già versati sino al momento del deposito del ricorso, ovvero € 294,00;
2. in privilegio il compenso (all. 18) dell'advisor Dott.ssa Maria Beatrice De Candia per € 1.903,20, pari al compenso pattuito con il debitore, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali;
3. i costi della procedura, spese sostenute per le visure ipotecarie € 6,80, spese di registrazione del provvedimento di omologa del Piano per € 200,00.

8. Attivo immobilizzato e patrimonio disponibile - situazione reddituale dell'istante.

L'istante è assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la società FiberCop S.p.A., con sede in Milano alla Via M. Aurelio n. 24, con la qualifica di impiegato, e svolge la propria

attività presso la sede in Bari (all. 19).

L'attività di lavoro è svolta sin dal 08.05.1989.

L'istante percepisce uno stipendio medio pari (all. 20) ad € 1.900,00, ridotto per via della cessione del quinto, il cui rateo è pari ad € 360,00.

A tale somma, poi, si aggiungono altri € 300,00 per altri lavori saltuari effettuati per far fronte alle difficoltà economiche.

Al fine di rendere il quadro della situazione patrimoniale, anche storica, del Sig. De Candia, si espone la situazione reddituale del debitore negli ultimi tre anni, desunta dalle dichiarazioni dei redditi (all. 21).

RIEPILOGO REDDITI	Mod. Redditi 2022 - Redditi 2021	Mod. Redditi 2023 - Redditi 2022	Mod. Redditi 2024 - Redditi 2023
Redditi da lavoro dipendente	€ 30.799,00	€ 32.616,00	€ 30.971,00
Redditi fabbricati	€ 555,00	€ 555,00	€ 555,00
Altri redditi		€ 2.798,00	€ 4.532,00
Reddito complessivo	€ 30.896,00	€ 33.171,00	€ 35.600,00
Reddito imponibile	€ 30.799,00	€ 35.414,00	€ 35.503,00
Imposta IRPEF	€ 6.043,00	€ 6.741,00	€ 1.075,00
Addizionali regionali e comunali	€ 686,00	€ 731,00	€ 737,00
Reddito disponibile netto	€ 24.070,00	€ 27.942,00	€ 33.691,00
Importo reddito mensilizzato (13 mesi)	€ 1.851,53	€ 2.149,38	€ 2.591,61

Il reddito netto dichiarato non corrisponde alla disponibilità finanziaria del debitore, tenuto conto che vi è la cessione del quinto pari ad € 360,00 mensili, nonché del fatto che la suddivisione per mensilità è stata, per comodità di calcolo, effettuata per 13 mensilità, giacché la maggior parte dei redditi del Sig. De Candia proviene da lavoro dipendente, tuttavia vi è una quota (per l'anno 2024 pari ad € 4.532,00) proveniente da redditi diversi per i quali non vi è alcuna tredicesima.

Attivo Immobiliare

Per quanto concerne il patrimonio immobiliare, come da visura catastale ed ipotecaria, il Sig. de Candia è proprietario (all. 22) della quota pari al

16,67% dell'immobile sito in Molfetta alla Via Rosa Luxemburg n. 11 per averla ricevuta in successione paterna ed è relativa all'immobile presso cui lo stesso vive unitamente all'anziana madre.

Il Gestore chiedeva ed otteneva perizia giurata a firma dell'ing. Pantaleo Sciancalepore il quale determinava (all. 23) in € 162.380,00 il valore dell'immobile e conseguentemente in € 27.068,74 il valore della quota.

Attivo mobiliare

Il Sig. De Candia è proprietario (all. 24) di un'autovettura Citroen C4 Picasso, tg. EM855FF, immatricolata nell'anno 2012.

Il conto corrente a lui intestato presso Banca Intesa San Paolo, alla data del 25.11.2024, riportava un saldo negativo pari ad € - 2.580,83.

Redditi - Attivo componenti nucleo familiare

Il Sig. De Candia, come più volte detto, è gravato del mantenimento dei suoi tre figli, che comporta un esborso mensile pari ad € 600,00 oltre al 30% delle spese straordinarie.

L'istante, attualmente, vive presso l'abitazione della madre, la quale percepisce una pensione per circa € 700,00 mensili.

La madre è proprietaria della quota pari al 66,66% dell'immobile in Molfetta alla Via Rosa Luxemburg n. 11.

9. Sintesi della proposta del Piano di ristrutturazione dei debiti.

Con il Piano proposto, il Sig. De Candia, a fronte di una debitoria cristallizzata al momento del deposito della domanda ad € 80.700,93, oltre i compensi di OCC e dell'advisor, mette a disposizione € 24.000,00 da erogare in n. 5 anni.

In definitiva, evidenzia l'advisor, il debitore propone di corrispondere il 100% dei crediti privilegiati ed il 22,74% del credito originario, tenendo conto di quanto statuito dall'art. 67, comma 4, D.Lgs. 14/2017 allorquando è offerta una cifra non inferiore a quella realizzabile in sede di liquidazione del patrimonio immobiliare tenuto conto di un numero medio di tentativi d'asta di 2,4 -sul punto, si legga l'istanza-.

La proposta è stata elaborata dal Sig. De Candia con l'intento di:

1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;

2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore assicurando a lui ed alla Sig.ra  un dignitoso tenore di vita;
 3. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII.
- Sussiste, in ogni caso, il requisito della preferenza e convenienza del piano di ristrutturazione rispetto alla liquidazione giudiziale.

Risorse finanziarie disponibili	Risorse da assegnare ai creditori
Risorse derivanti da una quota della retribuzione mensile € 400,00	In prededuzione OCC € 2.634,00 Spese procedura € 206,80
	In privilegio generale Advisor € 1.903,20 Agenzia delle Entrate e Riscossione € 1.162,20
	Chirografi (22,74 %) Intesa San Paolo € 4.907,08 IBL Banca € 6.303,52 Tim Fin Santander Consumer Bank € 4.809,51 Deutsche Bank € 353,37 Compass Bank € 1.644,20 Agenzia delle Entrate e riscossione € 71,61

Totale risorse	€ 24.000,00	
----------------	-------------	--

Pertanto, il Sig. De Candia propone il seguente Piano nei termini che seguono.

Crediti prededucibili

- pagamento integrale del compenso in favore dell'OCC di Trani, detratti
glia acconti già versati, comprensivo di oneri fiscali

€ 2.634,00

- spese di procedura

€ 206,80

Crediti privilegiati

- pagamento in favore dell'advisor Dott.ssa Maria Beatrice De Candia del
compenso comprensivo di oneri fiscali e previdenziali

€ 1.903,20

- pagamento in favore di Agenzia delle Entrate e Riscossione

€ 1.162,20

Crediti chirografari

- la somma residua di € 18.093,80 sarà distribuita tra i creditori chirografari
nella percentuale del 22,74%.

La proposta del Piano del Consumatore prevede il pagamento in
prededuzione al 100% del compenso dell'OCC, il pagamento al 100% dei
creditori privilegiati e al 22,74 % dei chirografari.

Le somme di cui sopra, pertanto, saranno distribuite ai creditori nell'arco
temporale di cinque anni, il tutto come riportato nel Piano proposto.

Le rate saranno mensili e consecutive, con decorrenza dall'omologa del
Piano.

10. Durata del Piano.

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dall'istante
ha una durata di cinque anni a partire dalla data di omologazione.

11. Cause di indebitamento – diligenza nell'assumere le decisioni – merito creditizio

L'esame della documentazione depositata a corredo del Piano di
ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dalla professionista, ha
permesso di individuare le cause e le circostanze dell'indebitamento in cui
oggi versa il Sig. De Candia.

Le ragioni del sovraindebitamento del predetto sono principalmente legate alla separazione dal coniuge ed alle sopravvenienze a tale situazione conseguite.

Invero, il Sig. De Candia si è ritrovato, a seguito della separazione dal coniuge, a dover far fronte ad una nuova situazione economico-patrimoniale, dovendo provvedere al mantenimento dei propri figli, estinguere i finanziamenti pregressi, reperire una nuova autovettura che gli consentisse di recarsi al lavoro, pagare le spese processuali cui era stato condannato, nonché quelle del proprio difensore, provvedere a reperire i mobili per l'abitazione materna da adibire a propria dimora, tutte evenienze che il predetto non avrebbe potuto prevedere prima della crisi coniugale.

Dalle risultanze CRIF emerge che il Sig. De Candia, ad oggi ha in essere i seguenti rapporti debitori:

- Intesa San Paolo, data inizio 31.08.2001, natura rapporto fido di conto;
- Intesa San Paolo, data inizio 07.02.2018, natura rapporto prestito personale;
- Compass Banca S.p.A., data inizio 12.02.2019, natura rapporto carta di credito rateale;
- TimFin S.p.A., data inizio 12.11.2021, natura rapporto prestito personale;
- Intesa San Paolo, data inizio 10.06.2022, natura rapporto prestito personale;
- Compass Banca S.p.A., data inizio 25.05.2023, natura rapporto prestito personale.

Il debitore ha altresì evidenziato la sussistenza di debitorie anche nei confronti di IBL Banca, Deutsche Bank.

Sono stati estinti in maniera anticipata altri rapporti, ovvero carta di credito rateale Deutsche Bank (in essere fino al 12.09.2022), nonché prestito personale Compass Banca S.p.A. (in essere fino al 03.12.2021).

Come ben può evincersi, le difficoltà che hanno portato il Sig. De Candia ad indebitarsi sono quasi tutte successive alla separazione dal coniuge il che rende evidente quanto il mutato assetto familiare abbia messo in difficoltà economiche il debitore che, percependo uno stipendio medio, dovendo estinguere le precedenti debitorie familiari, mantenere economicamente i tre figli, saldare gli onorari del proprio difensore e dell'Avvocato di

controparte, reperire un mezzo, adeguare l'appartamento materno ad ospitare anche sé stesso, si è trovato a far fronte a numerose posizioni debitorie.

Tali scelte, tuttavia, hanno inevitabilmente portato l'istante allo stato di sovraindebitamento.

Il Sig. De Candia ha sempre corrisposto e continua a corrispondere i ratei dei finanziamenti e da ciò ne discende la correttezza nell'assunzione delle obbligazioni.

La valutazione in merito alla diligenza del consumatore nell'assumere obbligazioni dev'essere effettuata anche in relazione ai comportamenti assunti dai soggetti finanziatori.

Invero, l'art. 68 CCII prevede che *“l'OCC...deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un decoroso tenore di vita”* e, nella specie, i soggetti finanziatori non hanno adeguatamente tenuto conto di tale fattore.

I soggetti finanziatori, invero, non hanno tenuto conto del merito creditizio del ricorrente, come ben può vedersi dalle seguenti note.

MERITO CREDITIZIO TIMFIN

Foglio xls di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore		
Il File xls permette di calcolare ai sensi dell'Art. 9, comma 3 bis, lettera e) della Legge 03/2012, il "merito creditizio"		
La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe potuto richiedere a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto conto del merito creditizio		
Esempio di simulazione del "merito creditizio"		
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità		C 1.600,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento		
	2021	
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento		
	€ 498,64	
link utile Assegno Sociale.: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)		
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)		
	2	
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico		
	2,07	
Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.Isee (es presenza figli disabili ecc....)		
compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate		
link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169)		
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita		C 1.032,18
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)		C 139,00
Residuo reddito disponibile mensile	(A B C)	C 428,82
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato		C 428,82
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento		2,32%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno		12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento		7
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere		C 33.218,69
Digita la somma erogata dall'Ente TimFin		
	2021	C 35.532,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?		
NO		
Il risultato andrà riportato nella relazione particolareggiata del Gestore.		

MERITO CREDITIZIO INTESA SAN PAOLO

Foglio xls di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore		
Il File xls permette di calcolare ai sensi dell'Art. 9, comma 3 bis, lettera e) della Legge 03/2012, il "merito creditizio" La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe potuto richiedere a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto conto del merito creditizio Esempio di simulazione del "merito creditizio"		
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità		C 1.600,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2022	
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento		€ 507,11
link utile Assegno Sociale.: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)		
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	2	
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico		2,07
Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.isee (es presenza figli disabili ecc....)		
compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate		
link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169)		
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita		C 1.049,72
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)		C 562,00
Residuo reddito disponibile mensile	(A B C)	-C 11,72
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato		-C 11,72
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento		2,32%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno		12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento		30
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere		-C 3.037,04
Digita la somma erogata dall'Ente IntesaSanpaolo	2022	C 5.880,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?		NO
Il risultato andrà riportato nella relazione particolareggiata del Gestore.		

MERITO CREDITIZIO DEUTSCHE BANK

Foglio xls di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore		
Il File xls permette di calcolare ai sensi dell'Art. 9, comma 3 bis, lettera e) della Legge 03/2012, il "merito creditizio" La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe potuto richiedere a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto conto del merito creditizio Esempio di simulazione del "merito creditizio"		
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità		C 1.600,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2022	
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento		€ 507,11
link utile Assegno Sociale.: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)		
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	2	
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico		2,07
Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.isee (es presenza figli disabili ecc....)		
compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate		
link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169)		
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita		C 1.049,72
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)		C 636,00
Residuo reddito disponibile mensile	(A B C)	-C 85,72
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato		-C 85,72
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento		2,32%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno		12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento		30
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere		-C 22.216,66
Digita la somma erogata dall'Ente DeutscheBank	2022	C 5.880,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?		NO
Il risultato andrà riportato nella relazione particolareggiata del Gestore.		

MERITO CREDITIZIO COMPASS

Foglio xls di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore		
Il File xls permette di calcolare ai sensi dell'Art. 9, comma 3 bis, lettera e) della Legge 03/2012, il "merito creditizio" La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe potuto richiedere a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto conto del merito creditizio Esempio di simulazione del "merito creditizio"		
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità		C 1.600,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2023	
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento		€ 545,20
link utile Assegno Sociale.: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)		
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale	2	
(il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)		
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico		2,07
Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.see (es presenza figli disabili ecc....)		
compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate		
link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169)		
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita		C 1.128,56
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)		C 636,00
Residuo reddito disponibile mensile	(A B C)	-C 164,56
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato		-C 164,56
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento		2,32%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno		12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento		5
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere		-C 9.314,18
Digita la somma erogata dall'Ente Compass	2023	C 7.472,63
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?		NO
Il risultato andrà riportato nella relazione particolareggiata del Gestore.		

La posizione del Sig. De Candia ed una più oculata valutazione del merito creditizio da parte dei soggetti finanziatori avrebbe evitato una siffatta condizione di sovraindebitamento poiché, se da un lato il Sig. De Candia è stato costretto a richiedere plurimi finanziamenti per far fronte alle proprie esigenze, dall'altro Compass, Intesa San Paolo e gli odierni creditori non hanno tenuto conto delle debitorie del Sig. De Candia, contribuendo allo stato di sovraindebitamento in cui tutt'oggi versa.

12. Ragioni dell'incapacità ad adempiere.

Il Sig. De Candia si è ritrovato nella materiale impossibilità a far fronte a tutti i ratei dei finanziamenti in corso, sebbene, fino ad oggi, egli abbia regolarmente pagato i ratei.

A ben vedere, le risorse del Sig. de Candia sono così ripartite: a fronte di uno stipendio mensile medio pari ad € 1.600,00, il predetto versa € 600,00 per il contributo di mantenimento dei figli minori e deve onorare, quale carico dei ratei di finanziamenti, le somme di € 123,00 per prestito personale Compass, € 139,00 per prestito personale Intesa San Paolo, € 74,00 per prestito personale Intesa San Paolo, € 423,00 prestito TimFin.

Si aggiunga una piccola somma mensile, di € 300,00 per piccoli lavoretti che esegue.

Quindi, resta nella sua disponibilità € 541,00, cui deve far fronte non soltanto alle proprie spese, ma anche a quelle straordinarie, nella misura del 30%, dei figli.

Dagli estratti conto degli ultimi quattro anni non risultano sostenute spese eccedenti le normali esigenze di vita quotidiana (all. 25) , ad eccezione di alcuni prelievi che il debitore ha giustificato con l'esigenza di corrispondere gli onorari all'Avvocato della sua ex moglie, come già sottoposto all'attenzione nella presente relazione.

Si ribadisce che nell'assunzione delle obbligazioni e nelle cause del sovraindebitamento non si riscontra condotta caratterizzata da colpa grave, mala fede o frode.

13. Atti dispositivi e atti impugnati dai creditori.

Negli ultimi cinque anni non risultano atti dispositivi di beni immobili, come da visure (all. 22).

Non sono stati neppure rilevati atti effettuati dal debitore ed impugnati dai creditori.

14. Sulla Proposta e sulla fattibilità del Piano.

Il Piano proposto dal Sig. De Candia prevedrebbe il pagamento mensile della somma di € 400,00 mensili per la durata di cinque anni.

A garanzia della proposta vi sarebbe la retribuzione percepita dal debitore che, comunque, laddove dovesse beneficiare dell'ammissione alla Ristrutturazione dei debiti del Consumatore, sarebbe da considerarsi dell'importo pari ad € 1.950,00, ovvero quello attualmente percepito maggiorato del quinto dello stipendio, attualmente ceduto a IBL.

Sulla scorta di quanto previsto dall'art. 67, comma 3, CCII, la proposta del piano del consumatore può prevedere anche la falcidia dei debiti derivanti da finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio.

Quindi, il Sig. De Candia, percependo la retribuzione mensile pari ad € mediamente €1.950,00, oltre circa € 300,00 di lavori saltuari, propone di accantonare € 400,00 mensili da destinare alla ristrutturazione dei debiti.

15. Convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

La proposta di Piano di Ristrutturazione dei Debiti avanzata dal Sig. De Candia presenta degli aspetti di fondamentale convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Invero, laddove, per mera ipotesi, si dovesse procedere alla liquidazione della quota dell'immobile di proprietà del debitore, non soltanto sarebbe necessario procedere al giudizio di divisione endoesecutivo dell'appartamento, ma il Sig. De Candia si ritroverebbe obbligato a corrispondere un canone di locazione per altro immobile, che, allo stato, non sostiene.

Com'è noto, la finalità del CCII è quella di consentire ai debitori non fallibili di poter superare la loro crisi con un equilibrato sacrificio del ceto creditorio.

La finalità è quella di ricollocare il debitore nell'ambito dell'economia palese, senza il rischio che possa far ricorso a diversi ed illeciti strumenti per ripianare la propria situazione, cercando, altresì, di conservare la proprietà dei beni immobili essenziali, come la casa di abitazione.

Un primo aspetto di convenienza è dato dall'importo mensile messo a disposizione dal debitore.

D'altro canto, gli aspetti inerenti le difficoltà di una vendita forzosa della quota di un immobile non possono non essere contemplati nel quadro.

Sulla scorta dell'esperienza comune nell'ambito delle vendite delegate, una prudente previsione dovrebbe considerare almeno un esperimento d'asta deserto, nonché un'eventuale aggiudicazione quantomeno al secondo esperimento di vendita al prezzo indicato all'offerta minima e con l'ulteriore aggravio di spese di procedura e pubblicità.

L'immobile di cui è proprietario il Sig. De Candia ha un valore pari a circa € 162.380,00, pertanto la quota parte del debitore 16,67% corrisponderebbe a € 27.068,74 e, ipotizzando una aggiudicazione del bene in base all'offerta minima del secondo esperimento al prezzo di € 91.338,75, la quota parte del Sig. De Candia sarebbe pari ad € 15.226,16, a cui devono aggiungersi gli oneri della procedura, giungendo ad una somma notevolmente inferiore a quella proposta dal debitore.

Inoltre, la vendita giudiziaria comporterebbe spese certe molto elevate e tempi e valori di realizzo molto incerti, non liberando il debitore dai propri obblighi in caso di incapienza.

16. Conclusioni e attestazioni.

Ai sensi dell'art. 68 CCII, lo scrivente Gestore rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

A. Cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.

Gli eventi che hanno determinato la crisi sono stati motivati e comprovati in maniera attendibile e sono stati descritti nei paragrafi 11 e 12 della relazione.

B. Le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni.

Le ragioni sono descritte nel paragrafo 11 e consistono, sostanzialmente, nella inadeguatezza degli introiti mensili a far fronte alle obbligazioni assunte, ivi comprese le rate dei finanziamenti.

C. La Valutazione di completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente consumatore a corredo della domanda.

La scrivente, allo scopo di verificare i presupposti di cui all' art. 68, comma 2, CCII, ha indicato le cause dell'indebitamento, ha valutato la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni, ha indicato le ragioni dell'incapacità ad adempiere alle obbligazioni assunte, i presumibili costi della procedura e verificato la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Quindi, la sottoscritta ha verificato la qualificazione dell'istante, la complessiva debitoria, la consistenza reddituale e patrimoniale del ricorrente, acquisendo tutta la documentazione di cui al paragrafo 3 della presente relazione.

Il Gestore

ritenuto

che il ricorrente ha sempre fornito la massima collaborazione possibile, integrando la documentazione mancante in sede di istanza di nomina del gestore;

che la documentazione allegata alla domanda ed i relativi dati esposti trovano sostanziale corrispondenza con i dati risultanti dalle verifiche effettuate attraverso la consultazione delle banche dati e la circolarizzazione ai creditori;

che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;

che l'elenco analitico ed estimativo dei beni costituenti l'attivo patrimoniale risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del ricorrente;

attesta

la completezza e attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 68, comma 2, lettera c, CCII.

D. I costi della procedura.

Il sottoscritto gestore,

attesta

che i costi della procedura, in prededuzione, indicati nel piano di ristrutturazione sono complessivamente pari ad € € 2.634,00 , rappresentati dal saldo del compenso spettante all'OCC.

Si precisa che i costi inerenti il CU e dei diritti per il deposito del ricorso stimati in complessivi € 125,00, le spese per visure sono pari ad € 6,80 e le spese di registrazione del Decreto di Omologa di € 200,00.

E. Attestazione di fattibilità del piano di ristrutturazione del debito.

Ai fini dell'omologa dal piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la sottoscritta

verificata

- la completezza della documentazione depositata;
- l'attendibilità dei dati forniti direttamente dal debitore e dai creditori, comprovati dalle verifiche documentali effettuate attraverso la consultazione delle banche dati pubbliche la circolarizzazione dei creditori;

preso atto

- a) che il piano di ristrutturazione del debito del consumatore consiste nella messa a disposizione dei creditori di una quota del proprio reddito di lavoro dipendente par ad € 400,00;
- b) che il piano si basa sulla continuità del rapporto di lavoro dipendente

ATTESTA

la ragionevole fattibilità del piano di ristrutturazione del debito del

consumatore proposto e che il debitore intende sottoporre al vaglio del Tribunale di Trani, in quanto il piano appare attendibile, sostenibile, coerente.

Documenti depositati:

1. nomina gestore;
2. verbale;
3. attestazione CCIA;
4. documentazione creditori;
5. comunicazione Agenzia delle Entrate;
6. comunicazione Agenzia delle Entrate e Riscossione;
7. comunicazione Comune di Molfetta - Ufficio Tributi;
8. comunicazione Città Metropolitana di Bari;
9. comunicazione Banca d'Italia;
10. comunicazione CRIF;
11. certificato di residenza;
12. sentenza di divorzio;
13. spese condominiali e TARI;
14. spese utenza elettrica;
15. spese gas;
16. spese utenza telefonica;
17. redditi modello 730 ;
18. compensi advisor;
19. Nota attestazione lavoro;
20. buste paga;
21. dichiarazione dei redditi;
22. visura immobile e ipotecaria;
23. perizia giurata;
24. visura PRA;
25. estratti conto corrente;
26. protesti;
27. stato di famiglia;
28. istanza De Candia Leonardo
29. documenti De Candia Leonardo.

Molfetta, 13.03.2025

Avv. Giuseppina Marta de Pinto